

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018

669/2018/R/GAS

AGGIORNAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART METER GAS (G4-G6)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva europea 2004/22/CE relativo agli strumenti di misura;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG 2017-19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/gas (di seguito: delibera 904/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 529/2018/R/gas (di seguito: delibera 529/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 759/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 570/2018/R/com (di seguito: documento per la consultazione 570/2018/R/com);
- il protocollo di intesa fra l’Autorità e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 23 dicembre 2015 (di seguito: protocollo di intesa con AGCOM);
- la *suite* di norme e specifiche tecniche UNI/TS 11291 sviluppate dal Comitato Italiano Gas su mandato dell’Autorità;
- la comunicazione congiunta di Anigas, Assogas, Igas e Utilitalia, del 6 agosto 2018, prot. Autorità A-23627 dell’8 agosto 2018 (di seguito: nota interassociativa del 8 agosto 2018);
- la comunicazione di Assogas, prot. Autorità A-27609, del 3 ottobre 2018, relativa ai piani di installazione (di seguito: comunicazione del 3 ottobre 2018);
- la comunicazione degli uffici dell’Autorità protocollo P-29127 del 12 ottobre 2018 (di seguito: richiesta chiarimenti del 12 ottobre 2018) e le risposte pervenute sia congiuntamente da Anigas, Assogas, Igas e Utilitalia (prot. Autorità A-30792 del 29 ottobre 2018), sia dalle singole associazioni (da Assogas, prot. Autorità A-30793 del 29 ottobre 2018; da Anigas, prot. Autorità A-31390 del 6 novembre 2018; da Utilitalia, prot. Autorità A-31430 del 06 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha introdotto obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas e nel corso degli ultimi anni ha aggiornato tali obblighi, per tenere conto delle evoluzioni normative e tecnologiche, delle difficoltà implementative evidenziate dagli operatori legate alla natura innovativa del processo di sostituzione massiva dei contatori tradizionali (*roll-out*), nonché del contesto regolatorio legato alle gare per le nuove concessioni dell’attività di distribuzione gas;
- l’aggiornamento di detti obblighi si è concentrato in particolare sugli *smart meter* con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6 (di seguito anche: G4-G6) poiché sono quelli maggiormente impattati dall’innovazione tecnologica e sono i più diffusi (circa il 97,8% del totale degli *smart meter*);
- in ragione di ciò, gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas disciplinati dalle Direttive per i gruppi di misura di classe G4-G6 sono stati anche differenziati in funzione della dimensione dell’impresa distributrice; gli obblighi attualmente in vigore sono disciplinati sino al 31 dicembre 2018 e prevedono:
 - la messa in servizio del 50% dei punti di riconsegna esistenti per le imprese con più di 200.000 clienti finali;

- la messa in servizio del 33% dei punti di riconsegna esistenti per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000;
- la messa in servizio dell'8% dei punti di riconsegna esistenti per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000;
- in vista dell'avvio delle gare per le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale e stante la complessità dello *smart metering* gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno non investire le imprese distributrici di minori dimensioni di obblighi di messa in servizio di *smart meter* gas, considerato il rischio connesso a investimenti particolarmente innovativi che richiedono anche una crescita professionale interna all'impresa; per tali ragioni, per le imprese distributrici con meno di 50.000 clienti finali non sono ancora stati introdotti obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas G4-G6;
- con la deliberazione 904/2017/R/gas, l'Autorità ha rinviato, a successivo provvedimento, l'aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas disciplinati dalle Direttive, valutando in particolare di fissare specifici obiettivi fino al 2020 a valle di specifici approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni;
- la diffusione massiva degli *smart meter* gas è stata possibile anche grazie allo sviluppo da parte del Comitato Italiano Gas (CIG), su mandato dell'Autorità, della *suite* di norme e specifiche tecniche UNI/TS 11291, che garantiscono l'intercambiabilità degli *smart meter* tra i diversi costruttori, importante requisito nell'attuale panorama delle gare per l'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, la regolazione tariffaria vigente per il periodo 2014-2019 (RTDG 2017-19, aggiornata da ultimo nel 2017 con delibera 904/2017/R/gas) prevede:
 - modalità di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori a consuntivo, con un tetto massimo al costo complessivo riconosciuto (operativo e di capitale), con l'obiettivo di adottare forme parametriche dal prossimo periodo di regolazione;
 - riconoscimento dei costi relativi ai gruppi di misura in forma parzialmente parametrica, in quanto viene utilizzata la media tra costo effettivo e costo standard;
 - una penale in capo all'impresa distributtrice di gas, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas, oltre che una sanzione nel caso in cui l'inottemperanza sia particolarmente grave (inferiore al 50% dell'obbligo).

CONSIDERATO CHE:

- il TIVG disciplina gli obblighi, in capo alle imprese di distribuzione, per la rilevazione delle misure nei punti di riconsegna, in funzione del volume di gas riconsegnato, ma anche e in relazione alla presenza o meno di *smart meter gas*; il TIVG prevede altresì indennizzi automatici ai venditori in caso di mancata messa a disposizione dei dati;
- la RQDG prevede che per i misuratori accessibili il distributore riconosca un indennizzo, destinato al cliente finale, per ogni periodo di rilevazione (definito ai sensi del TIVG) per il quale non sia stata rilevata una lettura effettiva;
- la RQDG prevede inoltre il monitoraggio della *performance* del servizio di misura del gas naturale, e contiene ulteriori disposizioni a tutela del cliente finale, con l'obbligo aggiuntivo in capo all'impresa distributrice di sanare situazioni legate alla mancata raggiungibilità prolungata dello *smart meter gas* tramite telelettura/telegestione, con oneri a carico della medesima impresa distributrice;
- con la nota interassociativa del 8 agosto 2018, predisposta su sollecitazione degli Uffici dell'Autorità in esito ad un incontro tecnico tenutosi nei primi mesi del 2018, le imprese di distribuzione del gas naturale hanno evidenziato, con dati quantitativi raccolti presso un numero significativo di imprese, da un lato la progressiva maturazione tecnologica degli *smart meter gas*, dall'altro una serie di criticità e anomalie rilevate durante il periodo 2016-2018, con particolare riferimento ai sistemi di telecomunicazione utilizzati dai sistemi di *smart metering*;
- al fine di approfondire le tematiche segnalate, in data 12 ottobre 2018 la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha inviato alle associazioni una richiesta di integrazioni e chiarimenti circa i contenuti della suddetta nota interassociativa; in data 7 novembre 2018 si è inoltre tenuto un incontro tecnico fra gli Uffici dell'Autorità, le associazioni delle imprese di distribuzione ed una rappresentanza di queste;
- nell'ambito del protocollo di intesa con AGCOM è prevista l'attività di cooperazione fra le due Autorità, anche con lo svolgimento di incontri periodici per confronti e analisi relative a tematiche comuni in materia di regolazione e tutela del consumatore, ed è inoltre stata identificata la tematica dei servizi di comunicazione *Machine-to-Machine* (M2M) come aspetto di interesse comune, anche con riferimento alla possibilità di risolvere criticità attuali con lo sviluppo tecnologico dello *smart metering*.

CONSIDERATO CHE:

- in generale, la progressiva maturazione tecnologica degli *smart meter* nel settore del gas naturale permette un progressivo aumento della frequenza di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e della loro granularità, legati anche

allo sviluppo del Sistema Informativo Integrato, a beneficio dei clienti finali e del sistema gas nel suo complesso;

- con il documento per la consultazione 570/2018/R/com, l'Autorità ha proposto, tra l'altro, che ogni *smart meter* gas debba produrre almeno una lettura effettiva per ciascun periodo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) (aprile-ottobre e novembre-marzo);
- con la deliberazione 529/2018/R/gas, l'Autorità ha avviato il procedimento per la revisione dell'RQDG e dell'RTDG nel quinto periodo di regolazione, che si avvia dal 1 gennaio 2020;
- l'Autorità sta definendo il proprio Piano strategico 2019-21 e a tale scopo prevede di effettuare una consultazione e audizioni dei soggetti interessati nei primi mesi del 2019.

RITENUTO DI:

- alla luce degli elementi finora emersi, confermare l'esigenza di proseguire il percorso di messa in servizio degli *smart meter* gas di classe G4-G6 per le imprese distributrici per le quali tali obblighi sono stati già parzialmente definiti;
- mantenere tali obblighi differenziati in funzione della dimensione delle imprese di distribuzione e mantenere, allo stato attuale, le imprese distributrici di minori dimensioni esenti da tali obblighi, in ragione dell'ancora aperto processo di assegnazione delle nuove concessioni dell'attività di distribuzione gas;
- rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della definizione del quadro strategico dell'Autorità:
 - a. l'estensione degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas di classe G4-G6 alle imprese con meno di 50.000 clienti finali, tenendo conto delle criticità segnalate dalle imprese di distribuzione e dalle loro associazioni, dell'evoluzione tecnologica in atto, con particolare riferimento ai sistemi di telecomunicazione utilizzati dai sistemi di *smart metering*, e dei contributi pertinenti che potranno emergere nell'ambito del procedimento avviato con delibera 529/2018/R/gas per la revisione della regolazione tariffaria e della qualità per il quinto periodo di regolazione della distribuzione gas;
 - b. disposizioni specifiche in caso di imprese distributrici soggette agli obblighi che acquisiscono reti di distribuzione da imprese distributrici non soggette agli obblighi;
 - c. disposizioni per migliorare la tutela del consumatore in fase di installazione dello *smart meter* gas, valutando l'eventuale revisione della regolazione della *performance* del servizio di misura disciplinata dalla RQDG, alla luce degli effetti indotti dalla deliberazione 522/2017/R/gas e sulla scorta degli indirizzi presentati nel capitolo 7 del documento per la consultazione 570/2018/R/com;
- con riferimento alle *performance* dei sistemi di *smart metering*, condurre ulteriori approfondimenti, anche in collaborazione con AGCOM, per valutare in

particolare se il livello di raggiungibilità in telelettura/telegestione degli *smart meter* gas registrato con le attuali tecnologie di comunicazione debba essere considerato superabile solo con un salto tecnologico o sia ancora migliorabile grazie ad una maggior cura procedurale/installativa da parte delle imprese di distribuzione o, eventualmente, ad interventi regolatori, specie se finalizzati ad incrementare l'accessibilità e la raggiungibilità in telelettura/telegestione degli *smart meter*

DELIBERA

1. di sostituire la lettera e), del comma 1, dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas con il seguente dispositivo
“e) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:
 - i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - iv) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
 - v) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
 - vi) il 50% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - vii) l'85% in servizio entro il 31 dicembre 2020;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:
 - viii) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - ix) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
 - x) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
 - xi) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - xii) l'85% in servizio entro il 31 dicembre 2021;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015:
 - xiii) l'8% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - xiv) il 85% in servizio entro il 31 dicembre 2023;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per dar corso agli approfondimenti di cui in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it unitamente alla versione dell'Allegato A, alla deliberazione 631/2013/R/gas, così come modificato.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini